



**TRIBUNALE ORDINARIO
DI CATANZARO**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI CATANZARO**

Prot. 1767

**PROTOCOLLO ASCOLTO MINORE
NEI PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA**

IL TRIBUNALE DI CATANZARO

in persona del Presidente Dott. Lanfranco Vetrone

e

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO

in Persona del Presidente Avv. Giuseppe Iannello

CONSIDERATO:

- che l'art. 12 della Convenzione di New York del 20/11/1989 (ratificata con Legge n. 176/1991) dichiara che "Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un

rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole della procedura della legislazione nazionale”;

- che gli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25/1/1996 (ratifica con Legge n. 77/2003) prevedono che “Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

a) ricevere ogni informazione pertinente;
b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione” e che “Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve:

1) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;

2) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente: - assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti - nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario, in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non ci sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;

3) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa”;

- che la Carta dei Diritti fondamentali dell'UE (c.d. Carta di Nizza) al punto 1) art.24 (diritti del bambino) stabilisce che: “I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità”;

- che l'art. 23 lettera b) del Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27.11.2003 (cd. Bruxelles II bis) dichiara che la decisione relativa alla responsabilità genitoriale non è riconosciuta “se, salvo i casi di urgenza è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, i violazioni dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto”;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che il nostro ordinamento interno prevede in numerose procedure l'audizione del minore ultra dodicenne o comunque capace di discernimento;

- che l'art. 315 bis Cod. Civ., introdotto dalla legge n. 219/2012, inserisce fra i diritti del figlio che abbia compiuto gli anni dodici, o anche età inferiore se dotato di discernimento, il diritto “di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”;

- che la Giurisprudenza della Suprema Corte in diverse pronunce, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.S.U.U. 21/10/2009 n. 22238), ha ritenuto censurabile per violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo una decisione che aveva ommesso di motivare la mancata audizione di due minori (l'uno dodicenne e l'altro di età inferiore ma dotato di discernimento) in un procedimento che concerneva il loro affidamento;

- che la medesima Corte di Cassazione (pronunciandosi in un procedimento di adottabilità cfr. Cass. 26/3/2010 n. 7282) ha chiarito che l'audizione del minore non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, ma che riflette invece una nuova considerazione del minore quale portatore di bisogni ed interessi che, se

consapevolmente espressi, pur non vincolando il Giudice, non possono essere da lui ignorati e che, onde garantire al minore il diritto di esprimere liberamente la sua opinione al Giudice spetta il compito di eseguire l'audizione in modo che la stessa risulti protetta da interferenze, turbamenti o condizionamenti, con facoltà di *"adottare tutte le cautele e le modalità suggerite dalle circostanze concrete onde superare la straordinaria asimmetria che si frappone fra la posizione del fanciullo (ed il suo stato emotivo) ed il contesto relazionale ed ambientale in cui lo stesso viene ascoltato"*.

Che alla luce di questi principi, condivisi, l'Ordine degli Avvocati di Catanzaro e il Presidente del Tribunale hanno deciso di sottoscrivere il seguente protocollo avente la funzione di disciplinare le concrete ed effettive modalità di ascolto del minore, al fine di garantire allo stesso la massima tutela e protezione nel rispetto della normativa vigente.

Sottoscrivono il seguente Protocollo d'Intesa

ASCOLTO DEL MINORE E CONVOCAZIONE DEI FIGLI MAGGIORENNI

Art. 1 – LIMITI DELL'ASCOLTO

Muovendo dalla condivisa considerazione che il contatto del minore con l'ambiente giudiziario si rivela per lui spesso traumatico, almeno in linea tendenziale deve evitarsi di procedere in via sistematica all'audizione degli ultra 12enni, che va disposta rispetto al perseguimento del loro interesse:

- quando sia in discussione l'affidamento e/o la collocazione, ovvero la regolamentazione dei rapporti col genitore non collocatario nei procedimenti di separazione o divorzio contenziosi; nei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o divorzio contenziosi; nei procedimenti di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale *ex art. 317 bis c. c.* non proposti congiuntamente;
- in ogni altro procedimento in cui la legge lo preveda e con esclusione, quindi, di quelli di natura esclusivamente economica.

La mancanza di audizione del minore ultra dodicenne, richiesta anche solo da uno dei genitori, deve essere adeguatamente motivata dal Giudice, con specifico riferimento al caso concreto e non mera clausola di stile. Nei procedimenti di separazione consensuale, di divorzio congiunto e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 317 *bis* c.c. proposti congiuntamente è auspicabile che il minore non venga sentito, allorquando le parti siano sostanzialmente d'accordo sui temi innanzi indicati, sempre che tale accordo non si riveli in contrasto, ad avviso del Giudice, con il primario interesse dei minori ad un affidamento e collocamento rispondente al loro diritto ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico.

Art. 2 – ASCOLTO DEL MINORE INFRADODICENNE

Negli stessi giudizi di cui al precedente punto 1, il Giudice dà luogo all'ascolto del minore infra dodicenne capace di discernimento quando ricorrano seri motivi per procedervi. La capacità di discernimento sarà accertata preferibilmente dal Servizio Sociale o di Neuropsichiatria Infantile prima di emettere provvedimenti, anche provvisori, nel suo interesse.

Qualora debba essere disposta l'audizione del minore infra 12enne, il Giudice potrà avvalersi in ogni momento della competenza di un esperto in scienze psicologiche o pedagogiche, nominato ausiliario *ex art. 68 c.p.c.*, ovvero di un C.T.U. per la valutazione sia della capacità di discernimento del minore che dell'esistenza di eventuali condizionamenti esterni che possano inficiare la credibilità delle sue dichiarazioni.

Art. 3 – INFORMAZIONI AL MINORE, MODO DELL'ASCOLTO E VERBALIZZAZIONE

Il Giudice prioritariamente fornisce al minore, con modi e termini a lui comprensibili, informazioni e spiegazioni relative al proprio ruolo e alla procedura che lo riguarda, informandolo sul significato e sulla finalità della sua audizione.

Durante l'ascolto del minore il Giudice, prima di proporre domande che indirizzino il colloquio sui temi concordati precedentemente con le parti e con i difensori, lascerà che egli esprima liberamente quanto desidera.

Durante l'ascolto, il Giudice avrà cura di rivolgere al minore domande aperte, conducendo il colloquio in un clima di empatia e tenendo sempre conto dello scopo della sua audizione.

Il Giudice spiegherà al minore che le sue dichiarazioni non lo vincolano in punto di decisione sul suo affidamento o collocamento preferenziale, dovendo il relativo provvedimento essere assunto nel suo esclusivo e primario interesse, che può anche non corrispondere ai desideri che egli eventualmente manifesterà in proposito.

Il Giudice spiegherà al minore che dovranno scrivere insieme quanto si sono detti, per poterlo far leggere ai suoi genitori. Verrà quindi redatto un resoconto dell'ascolto nel quale verrà utilizzato, per quanto possibile, il linguaggio del minore riportando sia le dichiarazioni che le eventuali manifestazioni non verbali e verranno riportate le sue stesse espressioni, rinunciando il Giudice ad utilizzare il consueto linguaggio tecnico.

Nella fase successiva all'ascolto il Giudice, allontanato il minore, inviterà a partecipare all'udienza le parti ed i loro difensori al fine di informarli sull'esito dell'ascolto, riferirà loro il contenuto del colloquio con il loro figlio, leggendo quanto scritto insieme allo stesso, e darà spazio alle osservazioni di ciascuna parte. Durante tutto il suo svolgimento, il comportamento dei difensori dovrà conformarsi al particolare scopo dell'udienza favorendo un clima disteso e di reciproco rispetto tra le parti.

Art. 4 - TEMPO E LUOGO DELL'ASCOLTO

L'udienza dedicata all'ascolto del minore è fissata, tenendo conto degli impegni scolastici, nella tarda mattinata, oppure nel primo pomeriggio, tenendo ovviamente in debito conto le esigenze dell'Ufficio.

L'audizione si svolge presso l'Ufficio Giudiziario competente, se possibile, in uno spazio separato rispetto alle altre attività della sede giudiziaria ed arredato secondo criteri che lo distinguano dall'aula del Tribunale (nella specie: *Aula d'Ascolto del Minore*, posta al piano terra presso il Tribunale Ordinario), a porte chiuse, garantendo la riservatezza sia dell'udienza che dell'ingresso del minore in Tribunale e nell'aula deputata all'ascolto così da favorire la comunicazione e l'interazione del minore con il Giudice.

L'ascolto sarà verbalizzato e per la redazione del relativo resoconto il Giudice si atterrà a quanto indicato all'art. 4.

Art. 5 - AUDIZIONE DEI FRATELLI

I fratelli sono ascoltati separatamente, salva l'opportunità di ascoltarli insieme.

Art. 6 - PARTECIPAZIONE DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

L'audizione del minore si svolge alla presenza del Giudice titolare della procedura, dell'eventuale ausiliario e, in caso di nomina, del difensore e/o curatore del minore.

Le parti e i loro difensori non assistono all'incombente.

Le parti hanno facoltà di far pervenire al Giudice, prima dell'audizione, richieste in ordine ai punti sui quali ritengono opportuno ascoltare l'opinione del minore.

Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi, o di una persona esterna al suo nucleo familiare, tale richiesta dovrà essere valutata dal Giudice in ossequio al diritto del minore ad una assistenza affettiva e psicologica, anche in considerazione della sua età.

Art. 7 - DOVERI DI ASTENSIONE DELL'AVVOCATO ED INFORMAZIONI ALLE PARTI

E fatto divieto ai difensori di incontrare i figli minori dei propri assistiti durante tutta la durata del procedimento, costituendo tale condotta violazione dell'art. 56 del Codice Deontologico Forense. L'avvocato dovrà inoltre invitare espressamente i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore, ad evitare ogni forma di suggestione e di induzione della sua volontà e ad astenersi dal mostrargli qualsiasi atto processuale.

Art. 8 - ACCESSO DIRETTO DEL MINORE AL GIUDICE

Nel caso in cui riceva direttamente dal minore lettere o altro tipo di comunicazioni, il Giudice ne darà immediata notizia ai difensori delle parti e valuterà la possibilità di disporre l'audizione nel contraddittorio delle stesse.

Art. 9 - CONVOCAZIONE DEI FIGLI MAGGIORENNI

La convocazione e l'ascolto del figlio maggiorenne non autonomo economicamente può essere disposta quando si controverta sul suo mantenimento o sull'assegnazione della casa familiare, anche al fine di tentare una conciliazione dell'intera controversia.

Art. 10 – DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI FIGLI MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE

Le modalità di cui ai precedenti articoli si applicano integralmente anche in caso di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi degli artt. art. 337 *septies* c. 2 c.c. e 337 *octies* c.c.

I sottoscrittori si impegnano dare ampia diffusione del presente protocollo, ciascuno nel proprio ambito, utilizzando gli strumenti di diffusione loro disponibili a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Catanzaro, 16 maggio 2019

Presidente del Tribunale di Catanzaro

Dott. Lanfranco Vetrone

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro

Avv. Prof. Giuseppe Iannello

